

NUOVE TENDENZE NELL'ORDINAMENTO LOCALE
NELL'ESPERIENZA INGLESE E GALLESE

Justin O. Frosini

SOMMARIO: 1. Nozioni introduttive: La nozione di *Local Government* nel Regno Unito. – 2. Il *Local Government Act 1999*. – 3. Il *Greater London Authority Act 1999*. – 4. Conclusioni.

1. *Nozioni introduttive: La nozione di Local Government nel Regno Unito*

È stata vasta, anche in Italia, l'eco suscitata da talune riforme costituzionali introdotte recentemente nel Regno Unito.

In seguito ai referendum che si sono svolti l'11 e il 18 settembre 1997 e con l'approvazione dello *Scotland Act 1998* e del *Government of Wales Act 1998* sono stati creati un Parlamento scozzese e un'Assemblea gallese. In tal modo si è data attuazione a quel processo di *devolution* di cui – sovente anche a sproposito – tanto si parla pure nel nostro Paese. Come se ciò non bastasse, è entrato in vigore lo *Human Rights Act 1998* che ha incorporato nell'ordinamento britannico la Convenzione Europea sui Diritti Umani e, infine, con lo *House of Lords Act 1999*, si sono esclusi dalla Camera dei *Lords* i membri di diritto ereditario.

Ora – sia consentito un tocco di *humour* – se a queste riforme a livello costituzionale si aggiungono quelle che consentiranno ai *pubs* di restare aperti tutto il giorno e quelle che con ogni probabilità aboliranno la caccia alla volpe, pare evidente che il Regno Unito che si presenta al cospetto del nuovo millennio sia alquanto diverso rispetto a quello che avevamo lasciato il secolo scorso.

Lo stesso *local government*, di cui ci si occuperà brevemente in queste pagine, non è rimasto immune da questi mutamenti. È stato infatti oggetto di numerosi libri bianchi, nonché di due leggi approvate l'anno scorso: il *Local Government Act 1999* e il *Greater London Authority Act 1999*.

Prima di considerare le novità introdotte da queste due leggi è necessario ricordare il significato della nozione di *local government*

secondo la dottrina britannica. Come ha spiegato Pietro Bertolini più di un secolo fa, il termine *local government* non trova diretta corrispondenza in istituti di *civil law* come, ad esempio, "amministrazione locale" o "autonomia locale". L'espressione *local government* comprende molte e importanti implicazioni legate alle origini delle istituzioni pubbliche di oltremarica e alla loro evoluzione nelle forme liberali prima e contemporanee poi.

Per comprendere fino in fondo il concetto di *local government* bisognerebbe ricostruire il suo secolare percorso storico. Pertanto, ogni analisi che lo prenda ad oggetto non può limitarsi a considerare la struttura delle autorità locali e a verificare se siano effettivamente detentori di poteri decentrati, ma deve altresì valutare il loro rapporto con le istituzioni nazionali, ossia la loro partecipazione alla *living constitution*. In altre parole, le istituzioni di *local government* vanno analizzate, in primo luogo, dal basso verso l'alto.

Non è questa però la sede per ripercorrere le tappe dell'evoluzione del *local government* se non per ricordare che l'affermazione delle libertà inviolabili, del potere monarchico, del Parlamento e della stessa *common law* è avvenuta attraverso una lenta trasformazione degli ordinamenti territoriali. Per consolidare la propria potestà era essenziale che nelle sue lotte la Corona trovasse l'appoggio delle popolazioni autoctone, ed è per questa ragione che si cercava, per quanto possibile, di rispettare gli antichi ordinamenti locali evitando di imporre quelle generali e violente innovazioni che sarebbero state necessarie per creare un'Inghilterra del tutto nuova. Tale evoluzione ha caratterizzato la stessa organizzazione locale, dove gli ordinamenti nuovi si sono amalgamati con quelli vecchi: la *shire* è diventata la contea, l'*ealdorman* il *comes* e così via.

È proprio un'evoluzione quasi millennaria che spiega la complessità del *local government* inglese con riferimento sia agli assetti strutturali e funzionali delle diverse categorie di amministrazioni locali operanti sul territorio (*boroughs*, contee, parrocchie e numerose altri enti di carattere specifico), sia alle problematiche inerenti alla collocazione dei relativi atti all'interno delle fonti normative dell'ordinamento britannico.

Un altro aspetto che va messo in luce è l'asimmetria sia funzionale che strutturale che caratterizza l'assetto territoriale del Regno Unito, soprattutto in seguito alla *devolution of powers* a favore della Scozia, del Galles e dell'Irlanda del Nord.

L'asimmetria funzionale deriva dal fatto che mentre il Parlamento scozzese ha potestà legislativa primaria nelle materie che rientrano nella

propria sfera di competenza, all'Assemblea gallese, al contrario, non sono stati riconosciuti poteri legislativi, ma soltanto poteri di legislazione delegata. L'asimmetria strutturale è invece dovuta all'assenza nel territorio inglese di un organo, corrispondente al Parlamento scozzese o all'Assemblea gallese, che si collochi in posizione intermedia tra il *local government* e il *central government*.

Questo assetto ha suscitato critiche soprattutto da quelle parti dell'Inghilterra che si considerano penalizzate, in termini economici, al punto da spingere a parlare di una "questione Nord-Est" in versione anglosassone. Come ha sottolineato Peter Leyland, in un suo articolo in corso di pubblicazione su *Le Regioni*, questa situazione ha posto seriamente in discussione l'equilibrio della rappresentanza delle diverse parti del Regno Unito all'interno del Parlamento di Westminster, con particolare riferimento alla Scozia dove sorge la c.d. *West Lothian question*. Gli eletti nelle *constituencies* scozzesi possono votare su qualsiasi questione, comprese le leggi da applicare nella sola Inghilterra o nel Galles. Diversamente, i deputati eletti nei collegi inglesi, da quando è stato istituito il Parlamento di Edimburgo, non possono più esprimersi su questioni rientranti nelle competenze di quest'ultimo.

A rendere ancora più complessa la situazione è il particolare ruolo occupato dal governo metropolitano (o "non governo") della "Grande Londra" che nel corso del tempo ha inglobato in tutto o in parte diverse contee delle zone rurali circostanti, giungendo a soluzioni organizzative differenziate rispetto al resto del Paese e seguendo, come ha puntualmente osservato Alessandro Torre, gli schemi di un "doppio livello" amministrativo.

Questo scritto si focalizzerà pertanto sul *Local Government Act 1999* e sul *Greater London Authority Act 1999*, ma è comunque importante sottolineare che, in base a quanto detto fin qui, non è possibile e neppure opportuno tenere separate questioni inerenti al *regional government* rispetto a quelle riguardanti il *local government*.

2. Il Local Government Act 1999

Il *Local Government Act 1999* è diviso in due parti e a sua volta la prima parte disciplina due questioni distinte.

In primo luogo, la legge obbliga la quasi totalità degli organi rientranti nel sistema di finanziamento del *local government* in Inghilterra e in Galles a rispettare un nuovo parametro, quello del c.d. *best value*

(valore migliore). L'obiettivo principale della legge è di utilizzare questo parametro in modo da assicurare un costante miglioramento nell'esercizio, da parte delle *local authorities*, delle loro potestà combinando criteri di economia, efficienza ed efficacia.

In secondo luogo, tale legge ha abrogato la terza sezione del *Local Government, Planning and Land Act 1980*, la prima sezione del *Local Government Act 1988* e alcuni articoli del *Local Government Act 1992*, nelle parti in cui queste normative prevedevano l'obbligo per alcune articolazioni degli enti locali – in particolare i consigli municipali, gli organi di polizia e i vari corpi di vigili del fuoco – di affidare determinati servizi a ditte o enti esterni tramite il c.d. *Compulsory Competitive Tendering* (CCT), ossia per mezzo di gare di appalto obbligatorie.

La seconda parte dell'*Act* prevede la possibilità per il Governo centrale di disciplinare eventuali incrementi delle tasse comunali. È stata abrogata tutta la legislazione che stabiliva i limiti massimi di tassazione a livello locale, in modo da assegnare al Governo centrale poteri riservati, ma più flessibili in materia di imposte locali.

Più specificamente, la prima parte della legge, che riguarda il parametro del *best value*, è divisa in sei sezioni, all'interno delle quali vengono elencate le *local authorities* che rientrono nella normativa o potrebbero rientrarvi in futuro. Inoltre viene descritto lo scopo stesso del parametro *best value*, sono precisate le modalità di consultazione con altri enti e, infine, vengono sottolineati i futuri criteri utilizzati per misurare le prestazioni della singole *authorities*.

La sez. 3 delinea i principi generali attraverso i quali organi esterni possono valutare le prestazioni delle *authorities* che sono tenute a rispettare il criterio del *best value*. È stato assegnato alla *Audit Commission* il potere di ispezione sulle *authorities* in questione e sono stati affidati poteri di intervento al Ministro per gli Affari Regionali per il caso in cui un ente non riesca a raggiungere gli scopi prefissati. In particolare, il Ministro ha ora la delega ad abrogare o modificare tutte le leggi che ostacolano le *local authorities* nel loro tentativo di rispettare il parametro stesso. Egli può, a sua volta, delegare a questi stessi enti una maggiore autonomia onde facilitarli nel raggiungimento dei loro scopi.

In particolare, le *authorities* hanno la possibilità di dare in appalto determinati servizi senza i rigidi obblighi che caratterizzavano la disciplina precedente. Come abbiamo sottolineato poc'anzi, è stato altresì eliminato l'istituto del CCT, incaricato delle gare di appalto obbligatorio, e fornita una guida concernente il regime transitorio durante il passaggio dal vecchio sistema a quello nuovo.

Senza ignorare le significative innovazioni che questa legge introduce per quanto concerne la gestione e il controllo delle risorse economiche a livello locale, l'aspetto che suscita particolare interesse sono proprio gli *intervention powers* riservati al Ministro per gli Affari Regionali. Nelle situazioni più gravi (ad esempio – prendendo spunto dalle *explanatory notes* che hanno accompagnato questa legge – nel caso in cui sia messa a repentaglio la persona di un bambino affidato alle cure di un ente locale), il Ministro potrebbe decidere di esercitare direttamente e immediatamente determinate funzioni dell'ente stesso senza nominare un proprio rappresentante secondo la procedura prevista dalle sezioni 15(9) e 15(10).

Poiché in base all'art. 1 della legge, la disciplina si applicherà anche alla *Greater London Authority* (GLA) e ai suoi organi funzionali, è evidente che potrebbe sorgere un conflitto di non secondaria importanza tra il Sindaco di Londra, eletto direttamente, e il Ministro nominato dal *Premier*. Non sarà certamente facile dare un'esatta interpretazione della sez. 15 (11), dove si afferma che "...the Secretary of State may give a direction without complying with subsection (9) or (10) if he considers the direction sufficiently urgent". Il rischio reale è quello di una interferenza da parte del Governo centrale negli affari degli enti locali.

Infine, come già accennato, la legge complica ulteriormente il quadro della divisione delle competenze tra Governo centrale, regionale e locale nel Regno Unito.

In primo luogo, essa disciplina soltanto il *local government* nell'Inghilterra e nel Galles, fatto di per sé non inusuale in quanto in Scozia e in Irlanda del Nord esso è sempre stato disciplinato separatamente. Il problema, oggi, è costituito dal fatto che andando a sfogliare lo *Scotland Act 1998* si scopre che tra le materie rientranti nella sfera di competenza del Parlamento scozzese vi è anche il *local government*. Puntualmente, alcuni osservatori si sono chiesti se questo significhi che il Parlamento di Edimburgo possa semplicemente ridistribuire le competenze tra il livello regionale e il livello locale, oppure se sia invece titolare di un vero e proprio potere di autodeterminare la forma di governo a livello locale. In altre parole: chi, tra il Parlamento di Westminster e il Parlamento scozzese, ha la competenza per decidere, ad esempio, se estendere o meno la "forma di governo" scelta per Londra a città scozzesi come Edimburgo, Glasgow o Aberdeen? La risposta non è facile, e ciò dimostra la complessità del quadro per quanto attiene alla distribuzione dei poteri.

In secondo luogo, gli *intervention powers* assegnati al Ministro per gli Affari Regionali sono attribuiti alla *Welsh Assembly* per quanto concerne il Galles; in tal modo si mette ancora una volta in luce quella asimmetria strutturale e funzionale che continua a caratterizzare l'assetto costituzionale del Regno Unito.

3. *The Greater London Authority Act 1999*

Passando a considerare il *Greater London Authority Act 1999*, è bene ricordare che il tema del governo locale di Londra è da sempre alquanto controverso. Il *Greater London Council* (GLC) venne abolito il 1 aprile 1986 dal Governo conservatore poco prima delle elezioni locali, e sostituito con una variegata serie di organi, alcuni dei quali, come il *Government Office for London* dipendevano direttamente dal Governo centrale, mentre altri rappresentavano i *boroughs* di Londra. Non venne tuttavia istituito al suo posto un organo – elettivo o nominato – con la responsabilità di governare l'intera area londinese.

Il *Greater London Authority Act 1999* ha proprio l'obiettivo di porre termine a questo paradosso. La *Greater London Authority* (GLA) è composta da un Sindaco e da un consiglio di venticinque membri, l'uno e gli altri eletti direttamente, ma in maniera disgiunta. La GLA è affiancata da quattro organi c.d. funzionali che collaborano con essa nei vari settori. Questi sono il *Transport for London*, la *London Development Agency*, la *Metropolitan Police Authority* e la *London Fire and Emergency Planning Authority*.

Il Sindaco e il consiglio sono eletti direttamente, ma non con il consueto metodo del *first-past-the-post* (FPTP) utilizzato per l'elezione dei membri della Camera dei Comuni. Il Sindaco è eletto con il c.d. voto alternativo, mentre il Consiglio è eletto con il c.d. *additional member system* (AMS), già adoperato per l'elezione del Parlamento scozzese e dell'Assemblea gallesse. Gli organi funzionali non vengono eletti, ma nominati dal Sindaco, e il loro bilancio deve essere approvato dalla GLA.

Il modello adottato comprende dunque un Sindaco eletto, un'assemblea e quattro organi funzionali. Sicuramente l'aspetto più innovativo di questo modello è il Sindaco. L'idea di introdurre sindaci direttamente eletti era contenuta nel programma elettorale che consentì al partito laburista di vincere le elezioni politiche del 1997 ed è stata ripresa in due libri bianchi pubblicati rispettivamente nel 1998 e nel 1999: il

Modernising Local Government: In Touch with the People e il *Local Leadership Local Choice*⁸¹.

In questi due *white papers* erano state prese in considerazione tre possibili alternative: secondo la prima, il Sindaco era eletto direttamente e affiancato da due o tre assessori; nel secondo si prevedeva l'istituzione di un esecutivo o di un *cabinet* all'interno del consiglio municipale che, a sua volta, eleggeva al proprio interno il Sindaco; in un'ultima ipotesi, un Sindaco eletto direttamente veniva affiancato da una sorta di *city manager* nominato dall'organo consiliare.

Inoltre, nel *Local Leadership Local Choice* venne prospettata l'idea di tenere una serie di referendum locali onde consentire alle popolazioni interessate di scegliere la propria forma di governo locale (come è avvenuto, poi, a Londra).

Sono stati numerosi i fattori che hanno contribuito ad adottare questo modello di *local government*. In primo luogo, vi è una forte preoccupazione per lo scarso interesse che l'elettorato ha nei confronti del governo locale, dimostrato anche dalla bassissima partecipazione alle elezioni locali. Basti pensare che nelle consultazioni del 6 maggio 1999 si è raggiunta un'affluenza complessiva di appena il 29%, con alcuni picchi negativi fino al 12%. L'impressione è che solo elezioni alle quali partecipino candidati di alto profilo potrebbero suscitare maggiore interesse.

In secondo luogo, vi è la convinzione che il modello tradizionale di governo locale basato su decisioni prese a livello collegiale all'interno del solo consiglio non funzioni più. L'unica alternativa sembrerebbe essere quella di concentrare il potere e le responsabilità nelle mani di un Sindaco eletto direttamente, magari affiancato da una sorta di giunta municipale.

In terzo luogo, va notato che, proprio per supplire alle inadeguatezze del modello tradizionale, molti alti funzionari locali hanno assunto il ruolo di "interfaccia" tra la popolazione e il proprio governo locale, specialmente quando non esiste una chiara maggioranza politica a favore di un determinato partito. Se le *local authorities* dimostrano di avere bisogno di un organo monocratico di questo genere, pare opportuno che questo organo sia eletto onde rispettare il principio democratico.

Per quanto inerisce alla divisione delle competenze, il Sindaco è sì dotato di molti poteri, ma in realtà sia le sue funzioni che quelle dell'assemblea sono alquanto limitate. Come molti osservatori hanno sot-

81 Vedi <http://www.local-regions.detr.gov.uk/igwp/1.htm>.

tolineato, sembra che ci sia stata la chiara intenzione da parte del legislatore di Westminster di non creare una fotocopia del potente Consiglio della Grande Londra. Nessuna delle funzioni dei *boroughs* di Londra o del *London Health Authority* entreranno nella sfera di competenza della GLA. Infatti, non fornirà direttamente servizi nel campo della sanità, dell'istruzione, dell'edilizia o dei servizi sociali. Sarà invece competente per il trasporto, la pianificazione urbana, l'ambiente, la programmazione di emergenza e anti-incendio, la polizia, lo sviluppo nonché il tempo libero e la cultura. La sez. 25 dell'*Act* stabilisce quali sono gli scopi generali della GLA, affermando che quest'ultima deve promuovere, tra l'altro, lo sviluppo economico e la "creazione di ricchezza", nonché lo sviluppo sociale e il miglioramento dell'ambiente per l'intera area di Londra.

Per quanto concerne i compiti specifici della GLA, la legge assegna una parte di rilievo alla predisposizione di specifiche strategie nei diversi campi di competenza. Di conseguenza il Sindaco, autonomamente o in collaborazione con il competente organo funzionale, deve predisporre strategie per materie che vanno dal trasporto alla qualità dell'aria (vedi artt. 127, 265, 292, 310, 311, 317, 325 e 329). La legge prevede inoltre una procedura alquanto elaborata per la preparazione di queste strategie, per le consultazioni preliminari che il Sindaco deve obbligatoriamente intraprendere e, infine, per la pubblicizzazione delle strategie stesse. È evidente che il Sindaco farà già capire la strategia generale che intende elaborare nel momento in cui effettua le nomine presso i quattro organi funzionali che lo affiancheranno.

Senza entrare nei dettagli delle singole competenze del Sindaco e dell'assemblea, va sottolineato che il trasporto sarà indubbiamente una delle materie cruciali. La GLA dovrà apportare notevoli miglioramenti in questo settore per evitare di perdere credibilità.

Per quanto riguarda l'elezione del Sindaco e dell'assemblea, il sistema scelto rappresenta un ulteriore passo in avanti nelle riforme elettorali nel Regno Unito. Dalle elezioni del 1° maggio 1997, quando il tradizionale sistema *first-past-the-post* ha consentito al *Labour* di ottenere una schiacciante maggioranza alla Camera dei Comuni, sistemi elettorali misti sono stati adottati per l'elezione del Parlamento scozzese, dell'Assemblea gallese e dell'Assemblea dell'Irlanda del Nord nonché per le elezioni al Parlamento europeo. Le elezioni per la GLA saranno le prime a livello locale in Inghilterra (ma non nell'intero Regno Unito) in cui non verrà utilizzato il FPTP. Resta da verificare se sistemi alternativi di questo genere verranno utilizzati in altre elezioni locali nel Regno Unito.

4. Conclusioni

Indubbiamente siamo di fronte a notevoli e interessanti cambiamenti nel *local government* nel Regno Unito, al punto che, secondo molti osservatori, la GLA potrebbe costituire un modello di governo metropolitano o addirittura regionale con riferimento all'Inghilterra.

Considerando, tuttavia, le novità introdotte dal *Local Government Act 1999*, dal *Greater London Authority Act 1999* e dal processo di *devolution* a favore di Scozia, Galles e Irlanda del Nord avviato nel 1997, pare necessario fare alcune osservazioni.

In primo luogo, le riforme costituzionali attuate negli ultimi anni nel Regno Unito sembrano prive di qualsiasi elemento di sistematicità. Se appare chiaro da dove il legislatore britannico intende partire, non è affatto palese dove questi voglia arrivare. Considerati anacronistici, i membri ereditari della Camera dei *Lords* sono stati rimossi, ma tutt'oggi non è stato precisato quale sarà il futuro ruolo di un'assemblea che vive ora in una sorta di limbo. La Scozia si è vista devolvere ampi poteri in risposta alle richieste provenienti da quella parte del Regno, ma l'assetto finanziario, essenziale per realizzare una vera autonomia, è rimasto immutato. Lo stesso *Local Government Act 1999* – il quale si propone l'obiettivo di migliorare l'efficienza degli enti locali, passando da un sistema basato sul regime di appalto obbligatorio di determinati servizi a quello del rispetto del parametro del *best value* – non modifica in alcun modo il sistema di finanziamento degli enti locali, né assegna maggiori risorse per la periferia.

Con probabilità corrisponde al vero quanto sostenuto dalla dottrina, anche italiana: considerando le peculiarità che caratterizzano il Regno Unito da un punto di vista costituzionale, solo cambiamenti graduali sembrano possibili senza che si rischi di mettere in discussione l'intero assetto. Rimangono però molte perplessità sulle modalità con le quali si procede. Basti pensare alla proposta di tenere referendum a livello locale per decidere quale forma di governo adottare. Come ha sottolineato Peter Leyland, ciò potrebbe condurre a una situazione confusa e incerta: una città potrebbe scegliere di avere un Sindaco eletto direttamente, mentre un'altra optare per un esecutivo eletto in seno al consiglio municipale.

In secondo luogo, con particolare riferimento al *Greater London Authority Act 1999*, affiorano due aspetti potenzialmente negativi legati tra loro. Da un lato, appare concreto il rischio di un conflitto tra il Governo di Westminster e il Sindaco di Londra, che potrebbe avere con-

seguenze difficilmente prevedibili. A differenza del 1986 quando, proprio a causa di persistenti contrapposizioni tra il *Greater London Council* e il Governo guidato da Margaret Thatcher, il GLC venne sciolto, non sarebbe così facile ricorrere a una soluzione del genere nel caso della GLA, poiché essa comporterebbe la rimozione dalla carica di un Sindaco eletto direttamente e quindi dotato di un considerevole consenso popolare. D'altro canto – si osserva – i poteri formali della GLA sono molto limitati e il pericolo è che un Sindaco eletto direttamente in base a un ambizioso programma politico decida di esercitare funzioni che formalmente non ha, aumentando in questo modo i rischi di conflitto con il Governo centrale.

In terzo luogo, è plausibile che la decisione di scegliere un sistema elettorale in parte proporzionale per l'elezione dell'assemblea di Londra comporti un radicale cambiamento del sistema politico britannico. Come già è avvenuto in Scozia e in Galles, nessun singolo partito ha la maggioranza assoluta, e ciò costringerà le varie forze politiche a collaborare tra loro nell'attuare forme di *all-inclusive politics*. Dalla classica contrapposizione tra maggioranza e opposizione, tipica del sistema politico basato sul modello di Westminster, forse si passerà a una dialettica tra l'assemblea e il Sindaco. Di particolare interesse è il fatto che il voto per l'assemblea e quello per il Sindaco siano disgiunti: potrebbe quindi accadere che il Sindaco appartenga a uno schieramento politico diverso da quello della maggioranza dei membri dell'assemblea. Inoltre, non essendo stato applicato il principio dell'*aut simul stabunt aut simul cadent*, in caso di dimissioni del Sindaco vi è l'obbligo di svolgere nuove elezioni per il primo cittadino, ma non verrebbe automaticamente sciolta l'assemblea.

Si è già avuta qualche dimostrazione degli effetti dirompenti ai quali si potrebbe assistere. Durante le elezioni primarie per scegliere il candidato a Sindaco del partito laburista per le elezioni tenutesi il 4 maggio 2000, Ken Livingstone, il combattivo *leader* del GLC negli anni ottanta, ha deciso di candidarsi nonostante che gli sia stata negata la *nomination* ufficiale da parte del proprio partito ed egli non fosse affatto gradito al *Premier* Tony Blair. Livingstone è stato eletto Sindaco ottenendo quasi il 40% di "prime" preferenze e la maggioranza delle "secondo" preferenze degli altri contendenti. È stato quindi sconfitto il candidato ufficiale del partito laburista Frank Dobson. A questo punto l'avvio della GLA sarà caratterizzato da un periodo di *cohabitation*, in quanto la variegata maggioranza che ha assicurato la poltrona di Sindaco a Livingstone è diversa di quella dell'*assembly*. Se a ciò si aggiunge il

recente voto di sfiducia nei confronti del *First Secretary* del Galles Alun Michael, uomo di fiducia del *Premier* britannico, è evidente che siamo di fronte alla crisi del tradizionale partito monolitico e probabilmente dello stesso concetto di *national one-party politics*.

In conclusione, per chi si interessa di *local government* nel Regno Unito, non vi è dubbio che quello attuale rappresenti un periodo estremamente appassionante e, considerando che le riforme che si stanno attuando sono ancora *in fieri*, appare opportuno mantenere focalizzata l'attenzione su di esse per verificare gli sviluppi che si preannunciano nei prossimi anni.